



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

**NORME PER LA SICUREZZA
E LA QUALITA' DELLA VITA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2023

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. FINALITA'	4
Art. 2. SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	4
Art. 3. ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
CAPO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DEL SUOLO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO	7
Art. 4. CAMPO D'APPLICAZIONE	7
Art. 5. CARICO E SCARICO DELLE MERCI	7
Art. 6. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS, TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI, PIANTE ED ALTRI ORNAMENTI	8
Art. 7. GIOCHI EFFETTUATI SUL SUOLO PUBBLICO	8
CAPO III - DECORO PUBBLICO	9
Art. 8. DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 9. PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO	10
Art. 10. ESERCIZI COMMERCIALI SFITTI	10
Art. 11. EMISSIONI MALEODORANTI E NOCIVE.....	11
Art. 12. LAVAGGIO E DI RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU AREA PUBBLICA	11
Art. 13. LAVATURA, ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA, PANNI E BATTITURA DEI TAPPETI	11
Art. 14. DEPOSITO ED ABBANDONO DI RIFIUTI	12
Art. 15. DEPOSITI IN AREE PRIVATE	12
Art. 16. VIALI E GIARDINI PUBBLICI	12
Art. 17. AREE GIOCO ATTREZZATE	13
Art. 18. ETICA E SENSO CIVICO.....	13
Art. 19. SGOMBERO DELLE FOGLIE, NEVE E FORMAZIONE DEL GHIACCIO	14
Art. 20. PULIZIA DEI TERRENI	14
Art. 21. PULIZIA DEI FABBRICATI	15
Art. 22. MANUTENZIONE EDIFICI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA	16
Art. 23. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAI CANTIERI	16
Art. 24. CONCESSIONE DI AREE AI TITOLARI DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE	17
Art. 25. PULIZIA E TUTELA DELLE AREE COINVOLTE DA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO	17
Art. 26. APPOSIZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI.....	18
Art. 27. DIVIETO DI CAMPEGGIO.....	18
CAPO IV - QUIETE PUBBLICA	19
Art. 28. ESERCIZIO DEI MESTIERI, DELLE ARTI E DELL'INDUSTRIA	19
Art. 29. ABITAZIONI PRIVATE	19
Art. 30. DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA	19
Art. 31. SUONO DELLE CAMPANE	20
CAPO V - DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI	21
Art. 32. AREE DELIMITATE RISERVATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI.....	21
Art. 33. NORME DI SICUREZZA PER LA PRESENZA DI ANIMALI PERICOLOSI.....	21

CAPO VI - SICUREZZA E IGIENE DEGLI ABITATI.....	22
Art. 34. MATERIALI E LIQUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI ED ESPLOSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE.....	22
Art. 35. ACCENSIONE DI RESIDUI VEGETALI, POLVERI, LIQUIDI E FUOCHI ARTIFICIALI.....	22
Art. 36. STRUMENTI DA TAGLIO.....	23
Art. 37. PROTEZIONE DA SCHEGGE O LANCIO ACCIDENTALE DI ALTRI OGGETTI.....	23
Art. 38. MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO.....	24
Art. 39. OMESSO COLLOCAMENTO E/O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI.....	24
Art. 40. MATERIALE DA DEMOLIZIONE.....	24
Art. 41. RIPARI AI POZZI, ALLE CISTERNE E/O SIMILARI.....	25
Art. 42. ADDOBBI LUMINOSI E SIMILARI.....	25
 CAPO VII - PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	 26
Art. 43. ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA.....	26
Art. 44. COMPORTAMENTO DEGLI ESERCENTI I PUBBLICI ESERCIZI.....	26
 CAPO VIII - TUTELA DEL TERRITORIO RURALE.....	 28
Art. 45. TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE.....	28
 CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....	 29
Art. 46. DISPOSIZIONI GENERALI.....	29

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale; è, altresì volto a tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la sicurezza urbana, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo, a salvaguardare il decoro urbano e ambientale, nonché ad educare alla convivenza ed alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile e garantire la più ampia fruibilità ed utilizzazione dei beni comuni e la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. Ove, nella stesura del presente Regolamento, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni elencate si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico e/o aperti al pubblico.
3. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, attraverso un complesso di norme, le attività umane poste in essere sul territorio comunale, allo scopo di garantire l'ordinato e pacifico svolgimento della vita civile, di salvaguardare il patrimonio ed il decoro pubblico e di garantire la tutela dell'ambiente naturale.
4. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale determina le modalità da osservare nello svolgimento di talune attività, al fine di prevenire qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità, nonché tutti i fenomeni di illegalità e di degrado sociale.

Art. 2. SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE

1. Il controllo sull'applicazione del presente regolamento viene effettuato secondo le direttive impartite dal Sindaco e viene svolto dagli operatori appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri incaricati, individuati dalla normativa o appositamente delegati.
2. Ai fini della disciplina del presente Regolamento è considerato bene comune, in via generale, lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - a) il suolo pubblico, ovvero di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade e le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio;
 - b) le aree di pertinenza e a servizio delle strutture pubbliche, opportunamente segnalate;
 - c) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - d) le acque interne;
 - e) i monumenti e le fontane;
 - f) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - g) gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

3. Ai fini della disciplina del presente Regolamento si definisce:
 - a) centro urbano – quella parte di territorio comunale avente le caratteristiche indicate nel D. Lgs n° 285/92 (C.d.S.) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) centro storico – come individuato dagli strumenti urbanistici vigenti.
 - c) fruizione di beni comuni – il libero e generalizzato uso degli stessi beni da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni e/o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;
 - d) utilizzo dei beni comuni – l'uso particolare che di essi venga fatto per l'esercizio temporaneo di attività, anche di carattere privato, subordinato a preventiva concessione o autorizzazione.
4. Gli Operatori di Polizia Locale ed ogni altro incaricato che ne abbia la competenza in base alle normative vigenti, nell'esercizio delle loro funzioni e nelle dovute forme procedurali, hanno facoltà di accedere nei luoghi e nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale, nonché, in via generale, di intervenire in ogni attività per l'esercizio della quale sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo e/o autorizzativo comunale o di altra autorità pubblica competente, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, dalle Ordinanze Sindacali, Dirigenziali e/o dai dispositivi di altre Autorità Amministrative.

Art. 3. ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'accertamento, la contestazione ed il procedimento sanzionatorio relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono, salvo diversamente specificato, demandate alla Polizia Locale; l'eventuale ricorso, nonché eventuali richieste di audizione e/o presentazione di scritti difensivi, potranno essere indirizzate al Responsabile del Procedimento.
2. Ai fini dell'accertamento delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, tutto il personale formalmente incaricato può procedere ad assumere informazioni e ad effettuare ispezioni su cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a compiere rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad eseguire ogni altra preparazione tecnica necessaria. Gli stessi incaricati sono tenuti, altresì, a procedere al sequestro cautelare delle cose che possono costituire oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge. Nel caso di ispezione il personale incaricato redigerà l'apposito verbale previsto dalla stessa normativa.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente regolamento, possono essere suscettibili di variazione, previa deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti indicati dalla normativa vigente.
4. Le Ordinanze Ingiunzioni di Pagamento, nonché le Ordinanze di Archiviazione e/o di Annullamento del procedimento sono adottate dal Dirigente del Settore specifico che ha in capo il procedimento.
5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento che non prevedono una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, si applica l'importo, da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

6. Nel caso di accertata inadempienza, per tutte le fattispecie di illecito previste dal presente Regolamento, una volta decorso il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ulteriore, pari al doppio dell'importo originario.
7. A carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, può sempre essere prevista la sanzione amministrativa accessoria consistente nell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente del Settore che ha in capo il procedimento, dovrà individuare le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, lo stesso potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate. I proprietari dei beni - i titolari di diritti reali o personali di godimento - sono comunque tenuti, qualora il trasgressore non adempia, al ripristino del decoro.
8. I proventi derivanti dalle sanzioni indicate nel presente regolamento saranno incassati dal Comune di Salsomaggiore Terme.

CAPO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DEL SUOLO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 4. CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi e delle aree pubbliche e di quelle private aperte al pubblico, sono disciplinate dalla normativa specifica in materia, nonché dal D.Lgs n° 285/92 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.
2. I titolari di concessioni per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico sono obbligati a tenere l'area di occupazione e le sue adiacenze costantemente in ordine, pulite e sgombre da qualsiasi tipo di rifiuti od oggetti che ne possano provocare l'imbrattamento e/o l'insudiciamento.
3. Salvo quanto disposto dalla normativa specifica in materia, le occupazioni temporanee e permanenti sono **soggette a concessione comunale**, secondo quanto disposto nel "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2021".
4. Ove le circostanze lo richiedano, tenuto anche conto dei pareri e delle prescrizioni di cui al comma precedente, il titolare della concessione è tenuto, a propria cura e spese, alla regolamentazione, manuale e/o meccanica, della circolazione, sia essa pedonale che veicolare, nelle aree e nei tratti di strada interessati, al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
5. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.
6. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3° e 4° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**. La mancata regolamentazione della circolazione dei veicoli e dei pedoni comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione e la sospensione delle attività.

Art. 5. CARICO E SCARICO DELLE MERCI

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico delle merci e/o trasporto merci o materiali deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze ed oggetti sul suolo pubblico.
2. Ove si renda necessario, per peso o altre problematiche, deporre temporaneamente le merci sul suolo pubblico, le modalità di scarico saranno soggette alle prescrizioni impartite dalla Polizia Locale, la quale potrà subordinare le suddette operazioni all'osservanza di speciali cautele, al fine della tutela della circolazione e della preservazione della pavimentazione stradale; in ogni caso, al termine delle attività, il suolo dovrà rimanere pulito.

3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 6. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS, TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI, PIANTE ED ALTRI ORNAMENTI

1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di déhors è soggetta al rispetto della Direttiva "Linee Guida per la progettazione. Nuova Direttiva. Localizzazione – Installazione – Gestione", approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 21/11/2014 e ss.mm.ii".

Art. 7. GIOCHI EFFETTUATI SUL SUOLO PUBBLICO

1. È vietato, sul suolo pubblico e sul suolo privato aperto al pubblico, con l'esclusione delle aree specificatamente riservate, il gioco della palla, in qualsiasi forma e versione, nonché tutte le attività ludiche che, per loro natura e modalità di esecuzione, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, nocimento al decoro ed alla quiete e possano provocare danno alla proprietà pubblica e privata.
2. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

CAPO III - DECORO PUBBLICO

Art. 8. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni:

- a) decoro urbano – ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- b) arredo urbano – insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro ed attrattiva dello spazio pubblico urbano.

L'insieme di cui al precedente punto b) si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico (panchine tavoli, fioriere, pensiline, ecc.), alla viabilità ed alla segnaletica (cartelli, pannelli, dissuasori, ecc.) ed ai sistemi di illuminazione pubblica (lampioni, lanterne, fari, ecc.).

2. Tutte le cose, i manufatti ed i luoghi privati aperti o esposti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, anche depositato da terzi e mantenuti in stato di decoro dalle rispettive proprietà.

E' vietato sversare, deporre e/o fare cadere sul suolo pubblico qualsiasi tipo di materiale, liquido o solido, comprese le acque meteoriche provenienti dalle grondaie e dai pluviali fatto salvo che la Pratica Edilizia presente negli Archivi Comunali non chiarisca detto comportamento.

3. E' vietato, con l'esclusione delle aree specificatamente riservate, deteriorare, imbrattare, dipingere, scrivere o comunque deturpare e danneggiare, con qualsiasi mezzo e strumento e sotto qualsiasi forma, edifici e superfici fisse o mobili, verticali o orizzontali, pubbliche e private; è inoltre vietato l'imbrattamento, il deterioramento ed il danneggiamento dei beni strumentali del Comune e/o costituenti arredo urbano, nonché rendere inservibili, in tutto o in parte, le stesse infrastrutture.

4. E' vietato intervenire, riparare, alterare, ovvero modificare arbitrariamente gli arredi e le infrastrutture comunali di cui al precedente comma, se non a seguito di ottenimento di una autorizzazione specifica.

5. Sono vietati il bivacco e l'occupazione stanziale e/o occasionale delle aree pubbliche, degli edifici pubblici oltre l'orario di chiusura e delle strutture pubbliche momentaneamente in disuso; è ammessa la sola occupazione temporanea, comunque nel rispetto delle peculiarità ambientali e/o architettoniche, di tutte le aree pubbliche ove non sia espressamente vietato da apposita segnaletica.

6. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2°, 3°, 4° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**, **salvo che la violazione non costituisca illecito penale.**

7. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 5° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 9. PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO

1. Ai titolari degli esercizi commerciali, è vietato sversare e depositare sul suolo pubblico i rifiuti, liquidi e solidi, provenienti dalle rispettive attività, nonché il riempimento dei cestini comunali, destinati al deposito di piccoli rifiuti, fatta salva l'esposizione in occasione del conferimento dei rifiuti nelle giornate e orari previsti dal gestore.
2. È fatto, altresì, obbligo agli stessi titolari di provvedere costantemente, a propria cura e spese, alla rimozione di qualsiasi rifiuto derivante dall'attività esercitata, depositato, per qualsiasi motivo, nelle aree entro due metri da fronte dell'esercizio commerciale e/o del plateatico, come ad esempio lattine, bottiglie, imballaggi, scatolame, tappi, resti alimentari e mozziconi di sigaretta. L'esercizio deve essere mantenuto ordinato e decoroso, pulito in ogni sua parte e libero, sia nel periodo di attività che in quello di inattività, da risulta vegetale e/o altro come, ad esempio, seggiole, tavoli, complementi di arredo, anche accatastati, ecc.; la parte d'area pubblica antistante i locali di attività deve essere, a cura del conduttore e/o della proprietà, regolarmente sistemata e pulita e, secondo l'andamento stagionale, tenuta sgombra da fogliame, ramaglie, ecc..
3. La pavimentazione pubblica ricompresa nei locali d'esercizio e gli arredi urbani eventualmente interessati non devono subire danneggiamenti e/o traslazioni di sorta. Gli elementi di arredo e/o a pertinenza dell'attività posti in essere sul suolo pubblico o esposti al pubblico devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Edilizia Privata, che previo accertamento della Polizia Locale, potrà richiederne la rimozione se non rispettose della Direttiva "Linee Guida per la progettazione. Nuova Direttiva. Localizzazione – Installazione – Gestione", approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 21/11/2014 e ss.mm.ii".
4. È fatto parimenti obbligo, ai titolari degli esercizi commerciali di cui al presente articolo, di rimuovere gli arredi esterni durante l'eventuale periodo di sospensione dell'attività; nello stesso periodo è fatto, altresì, divieto di apposizione di plastiche, giornali e/o altri materiali palesemente inidonei a copertura delle insegne, delle vetrine e/o altri eventuali arredi.
5. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

Art. 10. ESERCIZI COMMERCIALI SFITTI

1. È fatto obbligo, ai proprietari degli esercizi commerciali sfitti, di:
 - a) Mantenere pulite e decorose le saracinesche;
 - b) Nel caso di saracinesche a maglie larghe o comunque tutte le volte che è possibile vedere l'interno dei locali, deve essere mantenuto lo stato di decoro anche nella parte visibile interna;
 - c) Eliminare gli eventuali rifiuti gettati attraverso le serrande;
 - d) Dare adeguata sistemazione alle vetrine, attraverso modalità tali da rispettare il decoro estetico ed in linea con eventuali direttive specifiche disposte dalla Giunta Comunale;

- e) Rimuovere le insegne degli esercizi cessati, entro 30 giorni dalla data di cessazione, fatto salvo quelle di valore storico sottoposte a vincolo;
 - f) Tenere pulite le vetrine, conservandole libere sia sull'interno che sull'esterno da fogli di giornale, volantini e similari, anche se apposti da terzi.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

Art. 11. EMISSIONI MALEODORANTI E NOCIVE

1. È vietato, durante lo svolgimento di una attività d'impresa, provocare emissioni di gas, vapori, fumo, ovvero esalazioni nocive alla salute o che determinino molestia olfattiva.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00** ed alla cessazione immediata delle attività.

Art. 12. LAVAGGIO E DI RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU AREA PUBBLICA

1. È vietato, su area pubblica o su area privata di uso pubblico, effettuare operazioni di lavaggio, riparazione e manutenzione dei veicoli; sono ammesse le sole riparazioni dei mezzi in avaria, strettamente necessarie per raggiungere il luogo di residenza, domicilio e/o assistenza meccanica.
2. Le operazioni di lavaggio e riparazione di cui al precedente comma sono vietate anche su area privata qualora le acque residue e/o i fluidi lubrificanti o combustibili, ovvero le parti meccaniche plastiche e/o metalliche, vengano riversate sul suolo pubblico.
3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 13. LAVATURA, ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA, PANNI E BATTITURA DEI TAPPETI

1. È vietato, su area pubblica o su area privata di uso pubblico, lavare biancheria, panni, tappeti e altre cose od elementi similari; è vietato, nel centro storico e in occasione di eventi che interessino l'intera località, stendere e/o appendere biancheria, panni e tappeti in modo che gli stessi affaccino sulla pubblica via.
2. Dai piani degli edifici, dai balconi, dalle terrazze e similari, è vietato lasciare gocciolare o far cadere sulla pubblica via acqua o qualsiasi altro liquido.
3. È vietato scuotere o battere sul suolo pubblico o in altro luogo di uso pubblico o dalle finestre, dai balconi e dai terrazzi e comunque in prossimità di aree pubbliche o di uso pubblico, tappeti, indumenti, stuoie, materassi e simili.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle

attività e del ripristino dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione.

Art. 14. DEPOSITO ED ABBANDONO DI RIFIUTI

1. È vietato su tutto il territorio comunale il deposito e l'abbandono sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque di scorrimento superficiali e sotterranee, di rifiuti e materiali di qualsiasi genere e natura. Ivi compresi i mozziconi di sigaretta.
2. È vietato rimuovere, lordare e/o rendere inservibili gli appositi contenitori per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, appositamente collocati dall'Amministrazione Comunale.
3. È vietato abbandonare materiale di qualsiasi genere al di fuori e/o nelle vicinanze degli stessi contenitori e/o conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dall'Amministrazione Comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa specifica in materia.

Art. 15. DEPOSITI IN AREE PRIVATE

1. Nelle aree private esposte al pubblico o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito dalla normativa igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi materiale che possa nuocere al decoro e/o alla salubrità dei luoghi.
2. Nelle aree private confinanti con altre aree private di natura residenziale è vietato il deposito, anche temporaneo, di letamai, concimaie, immondizie, recipienti contenenti liquidi organici e/o vegetali che, per loro natura, possano arrecare nocimento alle condizioni igieniche dell'abitato. È consentito il "compostaggio", qualora sia effettuato nel rispetto della normativa vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 16. VIALI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, nei giardini, nei passeggi, nei parchi e nelle aiuole, sia a prato che fiorite, è vietato:
 - a) cogliere ed intervenire in alcun modo sui fiori, sulle piante e similari, strappare fronde e virgulti ed arrecare, in qualsiasi modo, danno e nocimento alle essenze, alle siepi, agli steconati e/o altri riparti, alle panchine, ai pali di illuminazione, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto e manufatto ivi posto a pubblico uso ed ornamento;
 - b) permanere o introdursi al di fuori degli orari di apertura;
 - c) bivaccare e collocare abusivamente sedie, tavoli, baracche e altre cose mobili o fisse;
 - d) lordare, sporcare ed imbrattare panchine – ed aree circostanti - elementi porta rifiuti, strutture ludiche per bambini e/o altre installazioni;

- e) gettare detriti, carta, bottiglie, lattine, monete o altre cose che possano arrecare danno e nocimento all'estetica ed al funzionamento delle fontane;
 - f) sdraiarsi, appoggiare i piedi e dormire sulle panchine e/o su altre strutture ad altro destinate;
 - g) salire sugli alberi, scuoterli, appendervi ed affiggervi qualsiasi cosa;
 - h) immergersi nelle fontane ed introdurvisi anche in mancanza di acqua;
2. È vietato allontanare e/o molestare le specie stanziali e migratorie che riparano, anche temporaneamente, nelle aree pubbliche.
 3. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1°, lettere c), e), e 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.
 4. Fatta salva la disciplina indicata dalla normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1°, lettere a), b), d), f), g) e h) del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**; nei casi di danneggiamento alle proprietà comunali, da tale violazione consegua, a carico del trasgressore o di chi ne esercita la tutela, la potestà genitoriale e/o comunque di chi ne è in qualche modo responsabile, la sanzione amministrativa accessoria del risarcimento del danno arrecato, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione.

Art. 17. AREE GIOCO ATTREZZATE

1. È vietato utilizzare le aree gioco attrezzate presenti sul territorio comunale per usi diversi da quelli indicati sulla segnaletica ivi posta.
2. È vietato utilizzare le stesse aree al di fuori degli orari indicati sulla segnaletica ivi posta.
3. Qualora la segnaletica fosse mancante o deficitaria, si intende che le attività ludiche svolte nelle aree di cui al primo comma del presente articolo debbano essere esercitate nel rispetto della pubblica decenza, del decoro urbano e della quiete pubblica.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

Art. 18. ETICA E SENSO CIVICO

1. È vietato l'accattonaggio molesto, in via generale, su tutto il territorio comunale ed in particolare:
 - a) all'interno ed in prossimità dei mercati rionali;
 - b) nell'area prospiciente ed adiacente la Stazione Ferroviaria;
 - c) nei pressi di Banche, Uffici Postali e Uffici Pubblici;
 - d) nei pressi delle case di cura e termali;
 - e) nelle adiacenze e/o all'interno delle aree cimiteriali;
 - f) nelle vicinanze dei luoghi di culto.

È vietato, altresì, nelle adiacenze e/o davanti gli esercizi commerciali, porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare e/o scaricare merce, pacchi, borse o indicare/individuare posteggi liberi.

2. È vietato porre in essere forme di accattonaggio che implicino modalità tali da suscitare l'altrui pietà, quali l'impiego di minori, di anziani, di persone disabili o simulando disabilità e/o con l'impiego di animali di qualunque specie.
3. È vietato effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli in circolazione, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici.
4. Sul suolo pubblico, sul suolo privato aperto al pubblico, negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze, è vietato
 - a) bivaccare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed al senso civico.
 - b) orinare e/o soddisfare altre esigenze corporali.
 - c) compiere atti di pulizia personale o, comunque, altri atti che arrechino nocumento, disgusto, raccapriccio, incomodo alle persone;
5. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1° e 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.
6. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3°, 4° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 19. SGOMBERO DELLE FOGLIE, NEVE E FORMAZIONE DEL GHIACCIO

1. I proprietari o i locatari delle unità residenziali, i titolari e/o i conduttori degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e tutti coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare quotidianamente, dalle foglie, dalla neve e dal ghiaccio il fronte della proprietà/conduzione prospiciente la pubblica via, per un'ampiezza pari al marciapiede o per almeno 2 metri.
2. È vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico le foglie, la neve ed il ghiaccio provenienti da luoghi privati e spargere acqua che possa gelare ed arrecare pericolo per la circolazione.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 20. PULIZIA DEI TERRENI

1. I proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree agricole, delle aree non edificate o di corredo ai fabbricati principali e/o ai fabbricati di pertinenza a

quelli principali, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e da qualsiasi altro materiale di scarto, tenuto anche conto della normativa specifica in materia.

2. I proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree agricole, delle aree non edificate o di corredo ai fabbricati principali e/o ai fabbricati di pertinenza a quelli principali, ricomprese nel centro urbano, sono tenuti a mantenerle in condizioni di decoro e salubrità provvedendo, a seconda dei casi, ai periodici sfalci e potature delle essenze erbacee ed arboree, evitando, altresì, che le risulti vegetali, anche involontarie, imbrattino e/o ricadano sui marciapiedi o, comunque, sulle aree pubbliche in genere.

Le risulti vegetali, derivanti da sfalci e potature, non possono essere gettati nei greti di rii e torrenti nonché nei fossi di scolo delle acque pubbliche e private.

3. I proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree agricole, delle aree non edificate o di corredo ai fabbricati principali e/o ai fabbricati di pertinenza a quelli principali non ricomprese nel centro urbano, sono tenuti a mantenerle in condizioni tali da garantirne la salubrità e la corretta manutenzione in relazione alla sicurezza delle persone e delle cose, tenuto anche conto della normativa specifica in materia (D.Lgs n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni).
4. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica in materia, in caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, i proprietari ed i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree di cui al comma primo sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, se individuato, alla rimozione od all'avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il Sindaco, su proposta del Servizio Ambiente e sentito il parere della Polizia Locale, qualora le stesse aree fossero oggetto di reiterato deposito o scarico di rifiuti, anche da parte di terzi ignoti, potrà disporre, con propria Ordinanza, la recinzione del terreno sul fronte pubblico, onde evitare il ripetersi degli episodi.
6. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

Art. 21. PULIZIA DEI FABBRICATI

1. I proprietari, i locatari – se del caso, gli amministratori di condominio - o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità sono obbligati:
 - a) a provvedere alla sistemazione dei portici, dei luoghi coperti o scoperti in vista al pubblico, mantenendoli costantemente puliti e ordinati, in modo da non costituire pregiudizio al decoro ed all'estetica della città;
 - b) ad effettuare, in maniera costante, le necessarie operazioni di pulizia, di disinfezione e disinfestazione delle parti di edificio eventualmente imbrattate dalle deiezioni di piccione e/o altre specie infestanti o selvatiche;
 - c) ad adottare ogni accorgimento e sistema dissuasivo necessario ad evitare lo stazionamento dei piccioni sulle parti alte e/o sporgenti dei fabbricati;

- d) ad adottare ogni accorgimento e sistema dissuasivo necessario ad evitare la proliferazione della zanzara “tigre”.
2. Fatta salva la disciplina prevista dalla normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

Art. 22. MANUTENZIONE EDIFICI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA

1. I proprietari, i locatari o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, degli edifici confinanti con il suolo pubblico o con il suolo privato di uso pubblico, devono conservarne, costantemente, il buono stato di manutenzione (tetti, grondaie, cornicioni, fumaioli, balconi, terrazze, ecc.) onde evitare il gocciolamento di acqua ed il distacco e la caduta a terra di tegole, intonaco, rivestimenti, finiture, vetri e/o altro materiale simile.
2. Le committenti, i responsabili della direzione dei lavori ed i titolari o loro preposti delle imprese esecutrici, che hanno la responsabilità delle aree di cantiere confinanti con il suolo pubblico o con il suolo privato di uso pubblico, devono adottare le medesime cautele di cui al precedente comma, onde evitare pericoli di caduta e/o sversamento di materiale edile.
3. Sui davanzali dei fabbricati prospicienti la pubblica via, è vietato collocare vasi, ciotole, bottiglie e/o altri oggetti simili senza adottare opportune ed idonee protezioni al fine di evitare la loro caduta sul suolo pubblico – o aperto al pubblico – sottostante.
4. Nel centro urbano, i prospetti e le linee di pianta dei fabbricati che affacciano sulla pubblica via devono essere sempre mantenuti in modo tale da non arrecare nocimento al decoro ed all'estetica della città, integri nelle parti intonacate e nel tinteggio, completi nelle finiture e sgomberi da essenze infestanti.
5. I proprietari, i locatari o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, dei fabbricati in disuso e/o abbandonati devono, altresì, provvedere alla loro chiusura, garantendone, anche attraverso il controllo periodico, l'inaccessibilità e la sicurezza.
6. A tutela della pubblica incolumità, qualora si verificasse il pericolo di crollo totale o parziale di un edificio finitimo alla pubblica via, il proprietario, il locatario o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, ha l'obbligo di apporre i ripari ed i segnali prescritti dalla normativa vigente e di darne contestualmente avviso al Sindaco che tramite il Servizio Edilizia Privata, emetterà specifica ordinanza.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 4°, 5° e 6° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

Art. 23. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAI CANTIERI

1. Fatte salve le disposizioni indicate nella normativa specifica in materia, è vietato, ai committenti ed agli esecutori – e comunque a tutti i soggetti che per qualsiasi motivo

abbiano o si trovino ad avere la disponibilità, anche momentanea, dell'area di cantiere - di qualsivoglia lavorazione edile o similare, effettuata sul suolo pubblico o sul suolo privato di uso pubblico – o nelle loro adiacenze - depositare, gettare o fare cadere, sullo stesso suolo, materiale che possa nuocere alla salubrità ed al decoro; le aree pubbliche momentaneamente occupate dovranno essere mantenute e restituite pulite e sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto.

2. È vietato produrre fumi, polveri, esalazioni gassose, schiume e spandimento di liquidi o, comunque, non adottare precauzione alcuna affinché queste casistiche possano verificarsi.
3. È vietato, alla fine dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, procedere al lavaggio degli attrezzi e/o degli automezzi di servizio, sversandone la risulta sul suolo pubblico.
4. Le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture confinanti con il suolo pubblico, devono essere conservate in buono stato di manutenzione, onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; tali recinzioni devono essere realizzate con materiale non trasparente, all'occorrenza antipolvere, devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti e di fili spinati.
5. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

Art. 24. CONCESSIONE DI AREE AI TITOLARI DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Con la concessione in uso delle aree ai titolari di attività di spettacolo viaggiante, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti e dello scarico delle acque reflue, tenendo anche conto del previsto afflusso di pubblico e del numero di mezzi logistici quali caravan, roulotte e/o altro, occupati dagli addetti allo spettacolo.
2. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 25. PULIZIA E TUTELA DELLE AREE COINVOLTE DA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Chiunque organizza manifestazioni di interesse pubblico di qualsiasi natura come feste, sagre, esposizioni o iniziative analoghe su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico è obbligato a mantenerle ed a restituirle perfettamente pulite e sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto e materiale, rispettando rigorosamente tutte le disposizioni e le direttive indicate nell'atto autorizzativo. E' fatto obbligo, altresì, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi qualora la proprietà pubblica fosse stata in qualche modo danneggiata.
2. Il Settore che predispone gli atti per la concessione del vantaggio economico e/o che autorizza la manifestazione, inserisce nell'atto le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 26. APPOSIZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI

1. La collocazione o l'apposizione a carattere temporaneo di cartelli, insegne o altro che pubblicizzi in qualsiasi modo la vendita o la locazione di beni mobili e immobili privati, le prestazioni di servizi provenienti da soggetti privati e ogni ulteriore attività riguardante il settore immobiliare, nonché l'organizzazione di fiere, mercati e altri eventi sono soggette a rilascio di specifica autorizzazione da parte del SUAP e alle disposizioni del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2021 e successive modificazioni.
2. E' in ogni caso vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari, insegne o altro sulle aiuole, in prossimità di rotatorie, su alberi e su impianti di proprietà comunale, come previsto dall'art. 23 del C.d.S. alla cui disciplina si rinvia integralmente.

Art. 27. DIVIETO DI CAMPEGGIO

1. Si intende per campeggio l'occupazione prolungata nel tempo del suolo pubblico e di quello privato in vista al pubblico con mezzi e/o altre strutture all'uopo costruite, così come da normativa prevista dal D.Lgs n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
2. È vietato il campeggio con tende, automezzi o strutture fisse o mobili, se non nelle aree espressamente autorizzate. Campeggiatori e gruppi turistici per soggiornare ed accendere fuochi in terreni privati, nel rispetto delle vigenti normative specifiche, devono essere sempre formalmente autorizzati dal proprietario e/o conduttore del fondo.
3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione immediata di tutti gli ingombri.

CAPO IV - QUIETE PUBBLICA

Art. 28. ESERCIZIO DEI MESTIERI, DELLE ARTI E DELL'INDUSTRIA

1. Chiunque esercita un'arte, un mestiere o un'industria deve adottare ogni cautela per evitare fastidio e disturbo al riposo, alla quiete ed alle attività delle persone.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni di controllo, nell'ambito della normativa vigente, la Polizia Locale può, mediante l'impiego di proprio personale, accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento dei controlli di competenza.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, salvo che la fattispecie non sia già disciplinata dalla normativa vigente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

Art. 29. ABITAZIONI PRIVATE

1. Le sorgenti sonore come apparecchi radio, stereo, televisivi, elettrodomestici ed i rumori prodotti da comportamenti legati alle attività quotidiane come giochi, traslazione di elementi d'arredo, feste, urla e schiamazzi, non possono arrecare disturbo al vicinato; in particolare i rumori non devono propagarsi all'esterno in modo da essere udibili dalla pubblica via.
2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, devono svolgersi nel rispetto del Titolo V del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2017 e ss.mm.ii., e a meno di specifiche autorizzazioni in deroga, possono svolgersi nelle seguenti fasce orarie: nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e tra le 15.00 e le ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle attività rumorose.

Art. 30. DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

1. Nelle vie, nelle piazze, nei parchi ed in ogni luogo pubblico di ritrovo ed aggregazione è vietato, con grida, canti, fischi, schiamazzi e/o altri comportamenti simili, arrecare nocumento e disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.
2. Costituisce aggravante tenere i suddetti comportamenti tra le 22.00 e le 07.00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1°, negli orari di cui al comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 31. SUONO DELLE CAMPANE

1. Durante tutto il periodo dell'anno, il suono delle campane e delle invocazioni corali religiose è consentito solo dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle emissioni rumorose e/o sonore.

CAPO V - DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI

Art. 32. AREE DELIMITATE RISERVATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI

1. All'interno delle apposite aree delimitate e/o comunque riservate allo sgambamento dei cani, i proprietari e/o i detentori, anche temporanei, devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:
 - a) l'ingresso del proprio cane non deve essere causa di nocumento e/o lesioni alle persone presenti ed ai loro animali;
 - b) i proprietari/detentori, responsabili della conduzione, devono mantenere un comportamento civile, nel rispetto delle altre persone e del bene pubblico;
 - c) la permanenza all'interno dell'area deve protrarsi per il tempo strettamente necessario al benessere dell'animale e, comunque, qualora un altro esemplare, magari non compatibile, sia in attesa per l'accesso, deve essere applicata una rotazione temporale per consentire a tutti i conduttori di poter usufruire dell'area.
 - d) è consentito l'accesso dei cani aventi indole aggressiva purché muniti di appositi sistemi di sicurezza ("guinzaglio e/o museruola");
 - e) l'area di sgambamento deve essere mantenuta integra nei corredi e nella morfologia e gli eventuali dissesti provocati dagli animali condotti devono essere ripristinati nell'immediatezza;
 - f) gli accessi all'area devono essere mantenuti chiusi;
 - g) è vietata ogni forma di bivacco, accampamento e comunque di ogni altra attività sociale diversa da quelle finalizzate alla ricreazione dei cani;
 - h) i detentori/conduttori minori di anni sedici (16) potranno accedere all'area di sgambamento solamente se accompagnati da una persona maggiorenne.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

Art. 33. NORME DI SICUREZZA PER LA PRESENZA DI ANIMALI PERICOLOSI

1. Gli animali riconosciuti come pericolosi non possono essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante l'impiego di ogni cautela atta ad evitare la loro fuga e preservare la pubblica sicurezza.
2. È vietato, su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire animali riconosciuti come pericolosi di qualsiasi natura che incutano, alla sola vista, timore e/o paura.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

CAPO VI - SICUREZZA E IGIENE DEGLI ABITATI

Art. 34. MATERIALI E LIQUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI ED ESPLOSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

1. È vietata, salvo specifica autorizzazione rilasciata dagli Organi Competenti, la realizzazione di ammassi di materiale combustibile tali da costituire, se innescati, pericolo per la privata e pubblica incolumità.
2. Salvo quanto previsto dalla specifica normativa in materia di prevenzione incendi, è consentita la detenzione del materiale combustibile all'interno delle abitazioni private nelle quantità strettamente necessarie all'uso quotidiano e nei cortili ad una distanza media dagli altri fabbricati pari a 10,00 (dieci) metri e, comunque, ad almeno 03,00 (tre) metri dai confini di proprietà.
3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della sicurezza dei luoghi.

Art. 35. ACCENSIONE DI RESIDUI VEGETALI, POLVERI, LIQUIDI E FUOCHI ARTIFICIALI

1. È vietata, su tutto il territorio comunale, senza avere ottenuto preventivamente il prescritto titolo autorizzativo, l'accensione di polveri, liquidi, fuochi artificiali e similari.
2. È vietata la combustione di materiale vegetale di origine urbana, in tutto il centro urbano; tali rifiuti potranno essere smaltiti come previsto dal servizio di raccolta rifiuti comunale o mediante conferimento al centro di raccolta preposto.
3. Sono ammesse, al di fuori del centro urbano, le accensioni effettuate per l'espletamento delle normali pratiche agricole, e quelle occasionali di piccoli cumuli di ramaglie, fogliame e/o altri residui vegetali, in una misura volumetrica, comunque, mai superiore ai 3 (tre) metri cubi per ogni accensione;
4. Le accensioni di cui al comma 3°:
 - a) devono essere rispettose della vigente normativa ed in particolare delle direttive della Regione Emilia-Romagna che le limita temporalmente e ne prevede la preventiva comunicazione;
 - b) non possono essere avviate:
 - nelle giornate ventose;
 - ad una distanza inferiore ai 200 metri dagli insediamenti boschivi;
 - c) possono attivarsi previa verifica che:
 - il materiale destinato alla combustione sia sufficientemente secco, onde evitare lo sviluppo eccessivo di fumi durante la bruciatura;
 - il terreno su cui si effettua l'accensione sia circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco;

- d) devono avere luogo in corrispondenza o nelle immediate adiacente del sito di produzione dei residui;
 - e) devono essere vigilate da un addetto sino al completo spegnimento e tale da intervenire in ogni momento, in caso di pericolo e che adotta tutte le idonee misure onde evitare il propagarsi delle fiamme.
5. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della sicurezza dei luoghi.
6. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2° e 3° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

Art. 36. STRUMENTI DA TAGLIO

1. I titolari o i loro preposti, di tutte le attività professionali per lo svolgimento delle quali è previsto l'uso, la detenzione e/o il maneggio di falci, scuri, asce, coltelli o, comunque, strumenti da taglio e punta o similari in genere, hanno l'obbligo, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente, durante l'attraversamento del territorio comunale, di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare danno e pericolo alla pubblica incolumità.
2. Gli stessi strumenti dovranno essere smontati e/o protetti e potranno essere maneggiati solo da soggetti esperti e per motivi strettamente legati all'attività professionale.
3. Ai titolari di esercizi di commercio in sede fissa è vietato, in ogni caso, esporre al di fuori dei locali di vendita falci, scuri, asce, coltelli o, comunque, strumenti da taglio e punta o similari.
4. Fatta salva la disciplina prevista nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00** e, se del caso, alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della sicurezza dei luoghi.

Art. 37. PROTEZIONE DA SCHEGGE O LANCIO ACCIDENTALE DI ALTRI OGGETTI

1. Nelle aree pubbliche o nelle aree private aperte al pubblico è vietato effettuare lavorazioni o mestieri che possano causare accidentalmente il lancio di sassi o altri oggetti senza adottare tutte le necessarie cautele, quali barriere mobili o altri ripari similari, per evitare qualsiasi danno alle cose ed alle persone.
2. Per gli stessi motivi sono, altresì, vietati il taglio di erbe, siepi ed alberi con attrezzature a motore o elettriche, le attività di tagliapietre, marmista, maniscalco e/o similari effettuate in area pubblica o aperta al pubblico o nelle immediate vicinanze delle stesse quando non vengano adottate tutte le necessarie cautele, per evitare qualsiasi danno alle cose ed alle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione delle attività.

Art. 38. MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO

1. A tutela della pubblica incolumità, i proprietari, i locatari o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, qualora si verifichi una qualunque rottura o guasto sulla pavimentazione o sui telai a corredo della stessa, sulle griglie, sulle bocche di lupo, di portici e di marciapiedi o di qualsiasi altro manufatto ed infrastruttura di natura privata, ma soggetti al pubblico utilizzo e/o transito, devono provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alle riparazioni necessarie per il ripristino della sicurezza.
2. Nel caso di impossibilità al ripristino immediato, gli stessi soggetti individuati dal comma 1° devono provvedere, a propria cura e spese, all'adozione di sistemi idonei quali protezioni e segnaletica per la circoscrizione del danno/pericolo.
3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

Art. 39. OMESSO COLLOCAMENTO E/O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI

1. Al fine della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione, le committenti, i responsabili della direzione dei lavori ed i titolari o loro preposti delle imprese esecutrici che effettuino lavori edili, scavi, pavimentazioni, riqualificazioni e/o similari nelle adiacenze del suolo pubblico o del suolo privato aperto al pubblico, sono obbligati all'apposizione dei ripari e della segnaletica di protezione, a circoscrizione dell'area di lavoro e di manovra.
2. Gli stessi soggetti individuati dal comma 1°, nell'esecuzione di ponteggi a corredo di opere edili o similari, effettuate su fabbricati confinanti con il suolo pubblico o con il suolo privato aperto al pubblico, sono obbligati, nella realizzazione delle stesse strutture, al rispetto della normativa vigente e per quanto previsto dal presente regolamento.
3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dei lavori e dell'eventuale ripristino dei luoghi.

Art. 40. MATERIALE DA DEMOLIZIONE

1. È vietato, durante lo svolgimento di lavorazioni edili o similari, gettare sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico materiale derivante da demolizioni o,

comunque, di risulta, salvo specifica autorizzazione indicata nella concessione di occupazione suolo pubblico.

2. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

Art. 41. RIPARI AI POZZI, ALLE CISTERNE E/O SIMILARI

1. I pozzi, le cisterne e tutti gli altri manufatti simili, ovunque collocati ed in particolare nelle zone accessibili al pubblico e prive di recinzione, devono essere muniti di protezioni, di parapetti e di sportello di chiusura dei dotti verticali – che deve rimanere chiuso - al fine di evitare la caduta, all'interno degli stessi impianti, di persone, animali e/o altro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80,00** ad un massimo di **€ 500,00**.

Art. 42. ADDOBBI LUMINOSI E SIMILARI

1. Tutti gli addobbi luminosi e simili che sovrastano il suolo pubblico o il suolo privato accessibile al pubblico, installati provvisoriamente in occasione di fiere, feste e ricorrenze, possono essere apposti solo a seguito di comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nelle modalità previste; al fine della tutela della pubblica incolumità, gli impianti devono, comunque, essere effettuati “*alla regola d’arte*” e devono essere rispondenti alle normative di settore vigenti.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

CAPO VII - PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 43. ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

1. È vietato, per tutti gli esercenti il commercio in sede fissa:
 - a) rifiutare la vendita a chi ne faccia domanda a pronto pagamento;
 - b) importunare il pubblico con l'offerta delle merci e richiamare la sua attenzione con grida e schiamazzi;
 - c) usare apparecchi audiovisivi o sistemi di vendita tali da provocare rumore ed assembramenti sul suolo pubblico;
 - d) esporre merci all'esterno dei locali di vendita in assenza di specifica concessione
2. L'esposizione delle merci all'esterno dei locali di vendita è concessa nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non deve creare intralcio alla viabilità, al flusso pedonale ed agli esercizi confinanti;
 - b) deve avvenire davanti e/o nell'area adiacente alla propria vetrina;
 - c) la merce deve essere esposta in modo ordinato e decoroso e in ogni caso non dovrà essere appoggiata direttamente al suolo;
 - d) l'occupazione del suolo e l'esposizione esterna devono seguire gli orari di apertura dell'esercizio commerciale del quale sono parte integrante;
 - e) la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), previo parere del Servizio Infrastrutture e sentita la Polizia Locale, ha validità annuale, con l'obbligo a carico dell'intestatario, di comunicare eventuali modifiche e variazioni.
3. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

Art. 44. COMPORTAMENTO DEGLI ESERCENTI I PUBBLICI ESERCIZI

1. È vietata la somministrazione di bevande al di fuori dei locali di vendita se effettuata su area pubblica e/o su area privata aperta al pubblico; la stessa somministrazione è ammessa all'esterno dei locali qualora l'esercizio abbia la disponibilità di spazi esterni in concessione (plateatico) e/o l'affaccio diretto su area pubblica (es. chioschi), con l'obbligo del consumo ai tavoli del plateatico stesso.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 del presente Regolamento, l'esercente il pubblico esercizio ha l'obbligo di far cessare, sullo spazio esterno in concessione, ogni comportamento che determini la diffusione di canti, urla, chiacchiericci chiososi e/o altre emissioni vocali disturbanti da parte degli avventori e/o frequentatori;
3. La responsabilità dell'esercente il pubblico esercizio durante l'orario di apertura è attesa alla porzione di suolo pubblico oggetto di apposita concessione amministrativa che valga ad identificarla come "plateatico" con nesso di pertinenzialità.

4. Fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.

CAPO VIII - TUTELA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 45. TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, su tutto il territorio comunale è fatto divieto di abbandono di rifiuti derivanti dall'esercizio venatorio, compresi i bossoli delle cartucce sparate, dall'esercizio della pesca, compreso pesci morti o morenti, ami, fili, esche e pasture o da tutte le altre attività ludiche, sportive o lavorative che si svolgono sul territorio rurale.
2. E' vietato accendere fuochi e/o barbecue all'interno degli appezzamenti sistemati a bosco, fatta eccezione delle aree appositamente autorizzate a cura degli enti competenti.
3. Al di fuori delle strade, è vietato circolare o sostare con veicoli a motore nel territorio agro silvano pastorale, fatta eccezione per i veicoli pubblici o privati adibiti a lavoro, vigilanza, soccorso e protezione civile o appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate; è fatta altresì eccezione per i veicoli a motore dei proprietari e/o conduttori del fondo transitato.
4. È vietato lavare i veicoli a motore nei greti dei corsi e degli specchi d'acqua o nelle loro immediate adiacenze.
5. È vietato attraversare con veicoli a motore corsi e specchi d'acqua, causando disturbo alla fauna ittica ed acquatica, eccezione fatta per i veicoli adibiti a lavoro, vigilanza, soccorso e protezione civile o appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.
6. È vietata la balneazione nei corsi e negli specchi d'acqua non ad uopo individuati dall'Autorità.
7. Nei corsi e negli specchi d'acqua pubblici è vietato l'uso di natanti in genere, fatto salvo l'impiego di veicoli natanti adibiti a soccorso, vigilanza, polizia e protezione civile.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1°, 3°, 6° e 7° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 150,00**.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2°, 4 e 5° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 300,00**.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla vigente normativa, specifica per materia.
2. Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, abroga il precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 23/03/2018 e ss.mm.ii.